

N. 1144/2022 R.G.E. (e riunito N. 424/2023 R.G.E.)



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella procedura esecutiva avente n. 1144/2022 R.G.E.,

### il Giudice

vista la nota da ultimo depositata dal debitore esecutato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, c.c.i.i., *"l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza ..., l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono ... iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa"*;

rilevato che in data odierna, con riferimento alla posizione di

risulta essere stata pubblicata nel registro delle imprese una *"istanza di applicazione di misure protettive al patrimonio ex art. 18 d.lgs. 14/2019. Nominato l'esperto ... che ha comunicato l'accettazione dell'incarico in data 03/05/2024"* (dep. tel. 6.5.2024, fascicolo );

ritenuto quindi che la presente procedura esecutiva non possa, allo stato, proseguire; dichiara l'improseguibilità, allo stato, della procedura esecutiva in epigrafe indicata; dispone che il professionista delegato, nei casi di cui all'art. 490, c. 2, c.p.c., pubblichi tempestivamente – e comunque non oltre il 10.5.2024 – il presente provvedimento sul sito *internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Si comunichi.

Milano, 06/05/2024

IL GIUDICE  
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA